



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 14/2022

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA PER L'IMPIANTO CON NUMERO DI AUTORIZZAZIONE 1676

VISTE la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità; la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; nonché la Direttiva 2018/410/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”, ed in particolare:

- l'art. 19, ai sensi del quale “L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata: a) nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 26; b) nel caso di revoca dell'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.”

- l'art. 47, comma 3, ai sensi del quale “Il Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continua ad operare fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'applicazione del presente decreto.”;

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, ai sensi del quale “Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione delle attività entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività stessa, nei seguenti casi: a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera b) del regolamento 331/2019; b) nel caso in cui l'impianto non esercita più le attività previste dall'allegato 1 o non rispetta le soglie di attività in esso previste; c) nel caso in cui l'impianto interrompe le attività di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi.”;

VISTO il Regolamento delegato (Ue) 2019/1122, della Commissione del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione, ed in particolare l'articolo 36, paragrafo 3, secondo cui *“Data la fungibilità delle quote, qualsiasi obbligo di recupero o restituzione che possa essere imposto in virtù della legislazione nazionale si applica solo alla quota in quanto tale. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 58 e la verifica della concordanza di cui all'articolo 73 del presente regolamento, un'operazione diventa definitiva e irrevocabile al momento del suo completamento a norma dell'articolo 74. Salvo eventuali disposizioni della legislazione nazionale o un eventuale ricorso di diritto interno che possono determinare l'obbligo o l'ordine di esecuzione di una nuova operazione nel registro dell'Unione, nessuna legge, regolamentazione, norma o prassi relativa allo scioglimento dei contratti o delle operazioni può comportare il ricalcolo nel registro di un'operazione divenuta definitiva e irrevocabile ai sensi del presente regolamento. Non si può impedire al titolare del conto o a un terzo di far valere, in relazione a un'operazione divenuta definitiva nel registro dell'Unione, qualsiasi diritto o credito risultante dall'operazione e riconosciutigli per legge, inter alia a fini di recupero, restituzione o risarcimento, ad esempio in caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non comporti l'annullamento, la revoca o il ricalcolo dell'operazione nel registro dell'Unione.”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, con il quale è stato costituito il Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTA la comunicazione del 15 ottobre 2019, acquisita in pari data al m.amte.CLE.ETS. prot. n. 13971, con la quale il Gestore presentava istanza di cessazione di attività;

VISTE le successive comunicazioni rispettivamente del 11 marzo 2020, e del 15 ottobre 2020, acquisita al protm_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0082612.15-10-2020 con le quali il gestore reiterava l'istanza di esclusione dal campo di applicazione;

CONSIDERATO che con le predette istanze il gestore rappresentava *“che, a fronte di modifiche impiantistiche, ed in particolare la dismissione di unità termiche obsolete e l'installazione di una nuova unità di produzione vapore a servizio delle utenze industriali (alimentata a Metano e avente potenza termica nominale di 8,1 MW, da impiegare come caldaia di riserva in caso di fuori servizio dell'unità principale da 10,5 MW descritte), la potenza termica nominale totale dello Stabilimento, da considerare ai fini del campo di applicazione del D.Lgs. 30/2013, era di 18,6 MW, corrispondenti alla somma dei due generatori a gas naturale (unità principale da 10,5 MW e unità di riserva da 8,1 MW), inferiore quindi rispetto alla soglia di 20 MW che determina l'applicazione del regime ETS”*;

VISTA la comunicazione del 25/05/2018, acquisita al prot. CLE 7048, con la quale il gestore, in riscontro alla richiesta di chiarimenti di questo Comitato circa l'avvenuta riduzione delle emissioni per l'anno 2017 superiore al 50% rispetto alle emissioni del 2016, rappresentava non solo che sull'impianto non si era verificata alcuna cessazione parziale o riduzione sostanziale e che il calo delle emissioni era riconducibile alla dismissione di un cogeneratore, ma che lo stesso riceveva la fornitura del calore e della corrente elettrica da parte di un nuovo cogeneratore di proprietà della E-ON di potenza termica inferiore a 20 MW;

VISTA la proposta di allegato tecnico della Provincia Monza Brianza, recante prot. n. 36066/2019 del 09/09/2019, trasmessa dal Gestore dell'impianto con aut. n. 1676, in data 15/10/2019 ed acquisita, in pari data, al m.amte.CLE.ETS. prot. n. 13971, ed in particolare le pagine 19 e 20, nella quale risulta

che “(...) Il Gestore ha appaltato ad una Ditta esterna (E.ON Connecting Energies Italia S.r.l) la fornitura energetica tramite un impianto di cogenerazione. Tale impianto è stato realizzato su un'area di circa 355 m² interna allo stabilimento che da Granarolo è stata ceduta ad E.ON Connecting Energies Italia S.r.l. mediante un contratto di sublocazione. La stessa Ditta risulta inoltre unica titolare della relativa autorizzazione rilasciata, ai sensi del D. Lgs. 20/07 e del D. Lgs. 115/08, da Provincia di Monza in data 24/10/2016 (rif. Autorizzazione racc. gen. n. 1845 del 24/10/2016). (...) L'energia elettrica prodotta dal cogeneratore E.ON viene venduta ed utilizzata da Granarolo all'interno dello stabilimento. A tal fine è stato stipulato un accordo tra Granarolo e la società E.ON per la fornitura dell'energia elettrica e termica necessarie alle esigenze dello stabilimento, attraverso la realizzazione, da parte di E.ON, di un proprio impianto di cogenerazione da 7,46 MWt (3,3 MWe). (...) Fra E.ON e Granarolo è stato stipulato un contratto di fornitura dell'energia elettrica e termica di durata poliennale (scadenza al 2031).”;

PRESO ATTO della palese difformità tra quanto risulta dal piano di monitoraggio e la reale configurazione dell'impianto con autorizzazione n. 1676, così come, tra l'altro, espressamente riportato nel citato allegato tecnico della Provincia;

PRESO ATTO inoltre che il predetto cogeneratore, benché contribuisca ad alimentare in modo continuativo e stabile l'impianto, non risulta tra le fonti di emissione elencate nel piano di monitoraggio dell'impianto;

CONSIDERATO che ogni valutazione sul rilascio, l'aggiornamento e la revoca dell'autorizzazione a emettere gas ad effetto serra è inscindibilmente correlata all'esistenza e all'individuazione di un “*impianto*”. Ciò è peraltro confermato dal fatto che alcune caratteristiche strutturali dell'impianto hanno l'effetto di determinare l'ingresso o l'uscita dell'impianto stesso dal campo di applicazione del regime ETS: il tipo di attività (se è menzionata o non menzionata nell'allegato I), la potenza termica nominale (se è inferiore o superiore a 20 MW) come nel caso in esame;

CONSIDERATO che all'epoca in cui era pendente l'istruttoria relativa all'impianto con aut. n. 1676, l'interpretazione adottata da questo Comitato, tanto della normativa nazionale quanto di quella europea, era quella secondo cui un cogeneratore, quand'anche collocato esternamente rispetto al sito produttivo, qualora sia collegato tecnicamente all'unità tecnica di produzione e sia idoneo ad incidere sulle emissioni complessive, è da considerarsi parte di un unico impianto, ciò al fine di evitare condotte elusive della disciplina in materia di emissioni di Co₂;

CONSIDERATO pertanto che, ai fini della valutazione dell'istanza di revoca, è stata presa in considerazione la reale configurazione dell'impianto con autorizzazione n. 1676, e che quindi il cogeneratore di proprietà di EO.N è stato valutato come facente parte integrante dell'intero impianto, in quanto è stata ritenuta sussistente l'esistenza di un collegamento tecnico funzionale anche alla luce dell'interpretazione dell'articolo 3, comma 1, lett. v), del d.lgs. n. 30/2013, che riprendendo testualmente quanto previsto dalla direttiva 2003/87/CE (art. 3, par. 1, lettera e) lo descrive come “*un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento*”;

CONSIDERATO che sulla scorta della predetta interpretazione normativa, tenuto conto della potenza termica del cogeneratore di EO.N, l'impianto con aut. 1676 risultava possedere una potenza termica nominale complessiva superiore ai 20MW e, pertanto, non sussistevano i presupposti per adottare il provvedimento di revoca;

CONSIDERATO che all'epoca in cui era pendente l'istruttoria relativa all'istanza presentata dall'impianto con aut. 1676, per un altro gestore, con analoga configurazione impiantistica, era in

corso un contenzioso innanzi al TAR Lazio – Roma (ricorso n. 1006/2018 Reg. Ric.), per mezzo del quale veniva impugnato il rigetto dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione per l’esclusione di una fonte emissiva costituita da un cogeneratore che per effetto della mera vendita a soggetto terzo veniva escluso dal perimetro dell’impianto nonostante la sussistenza di un collegamento tecnico tra il cogeneratore e l’impianto per il quale veniva richiesta l’aggiornamento del piano di monitoraggio;

CONSIDERATO che nel corso del predetto giudizio, il TAR Lazio, Roma, Sezione II-Bis, con ordinanza n.9951/2019 Reg. Prov. Coll., rimetteva alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, le questioni pregiudiziali volte a chiarire, in particolare *“se l’art. 3 lett. e) della direttiva della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, [...] debba essere interpretato nel senso da ricomprendere nella nozione di “impianto” anche una fattispecie come quella in esame, nella quale un cogeneratore costruito dalla ricorrente nel suo sito industriale per assicurare energia al suo stabilimento produttivo sia stato successivamente ceduto, tramite cessione di ramo di azienda, ad altra società specializzata nel settore dell’energia, con un contratto che preveda, da un lato, il trasferimento alla cessionaria dell’impianto di cogenerazione di energia elettrica e calore, delle certificazioni, dei documenti, delle dichiarazioni di conformità, licenze, concessioni, autorizzazioni e permessi richiesti per l’esercizio dell’impianto stesso e per lo svolgimento dell’attività [...] e, dall’altro lato, la fornitura dalla cessionaria alla cedente per 12 anni dell’energia prodotta dall’impianto stesso, ai prezzi di cui al contratto;”*; ed ancora *“Se, infine, nel caso di cessione effettiva di un impianto di produzione di energia da parte del soggetto costruttore, titolare nello stesso sito di uno stabilimento industriale, a diversa società specializzata nel campo energetico, per ragioni di efficientamento, la possibilità di scorporo delle relative emissioni dalla autorizzazione ETS del titolare dello stabilimento industriale, a seguito della cessione e l’eventuale effetto di “fuoriuscita” delle emissioni dal sistema ETS determinato dal mancato superamento da parte dell’impianto di produzione di energia, considerato da solo, della soglia di qualificazione dei “piccoli emettitori” rappresentino una violazione della regola dell’aggregazione delle fonti di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE o, al contrario, una semplice e lecita conseguenza delle scelte organizzative degli operatori, non vietata dal sistema ETS.”*;

CONSIDERATA l’analogia impiantistica esistente tra l’impianto con autorizzazione n. 1676 e quello per il quale era pendente la pronuncia pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, vertendosi in tema di interpretazione del diritto comunitario, si è ritenuto necessario, per la rilevanza degli interessi coinvolti e per la complessità dei valori in gioco, di attendere il pronunciamento del TAR, a valle della pronuncia della Corte di Giustizia, prima di esprimere qualsivoglia decisione sull’istanza presentata dall’impianto con autorizzazione n. 1676;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 29 aprile 2021, nella causa C-617/19, sulla domanda di pronuncia pregiudiziale di cui sopra, la quale, controvertendo l’interpretazione fino a quel momento adottata e sostenuta da questo Comitato, precisava che la connessione tra l’unità di cogenerazione e lo stabilimento produttivo non contribuisce all’integrità del processo tecnico delle attività svolte nella centrale termica dello stabilimento e che, pertanto, l’unità di cogenerazione e la centrale termica non possono essere considerate come costituenti un solo ed unico impianto;

VISTA la comunicazione delle emissioni relativa all’anno 2020, presentata dal gestore dell’impianto con autorizzazione n. 1676 per il tramite del portale ETS, piattaforma ufficiale di presentazione delle istanze da parte dei gestori degli impianti in Emission Trading, dalla quale risulta che nell’anno 2020 lo stesso ha emesso in atmosfera 6.864 Ton.CO2;

VISTA l’operazione di restituzione delle quote nel Registro dell’Unione effettuata dal gestore dell’impianto con autorizzazione n. 1676, con la quale sono state annullate n. 6.864 EUA;

PRESO ATTO che nelle more dell'istruttoria avente ad oggetto l'istanza di revoca dell'autorizzazione, il gestore dell'impianto con autorizzazione n. 1676 ha correttamente adempiuto agli obblighi di restituzione previsti dalla legge;

CONSIDERATO che i compiti principali dell'Amministratore Centrale del Registro dell'Unione dovrebbero essere istituire, gestire e tenere il medesimo registro e il catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL), gestire i conti centrali ed eseguire le operazioni che competono al livello centrale. Mentre, agli Amministratori nazionali delle sezioni dei Registri nazionali dovrebbe spettare in primo luogo fungere da punto di contatto per i rispettivi titolari di conti iscritti nel registro dell'Unione e svolgere tutte le operazioni che implicano un contatto diretto con essi, tra cui l'apertura e la chiusura dei conti, nonché la sospensione dell'accesso agli stessi.

PRESO ATTO che questo Comitato e l'Amministratore Nazionale del Registro non possono operare direttamente sul Registro dell'Unione ma possono, invece, proporre al Registro dell'Unione l'annullamento delle operazioni erroneamente compiute;

VISTA la domanda trasmessa, in data 27 gennaio 2022 recante prot n.949 con la quale questo Comitato ha richiesto ai competenti Uffici della Commissione che, tenuto conto del tenore dell'odierno provvedimento, sia avviato il procedimento di annullamento dell'operazione di restituzione nonché di recupero quote, *ut supra* rappresentata, affinché il gestore con autorizzazione 1676 rientri nel pieno possesso delle 6.864 EUA restituite nel corso dell'anno 2020;

CONSIDERATO che a tutt'oggi il citato ricorso (n. 1006/2018 Reg. Ric.) pendente innanzi TAR Lazio – Roma, Sezione II – Bis, non si è ancora concluso;

CONSIDERATO che, qualora questo Comitato, al fine di acquisire nel corso dell'istruttoria elementi ulteriori di valutazione che consentano di chiarire in modo più dettagliato le modalità di applicazione della normativa europea ai casi in esame, rinvi l'adozione dell'odierno provvedimento all'esito del giudizio innanzi al TAR, il gestore dell'impianto subirebbe un pregiudizio per effetto dell'obbligo di restituzione cui lo stesso sarebbe tenuto relativamente all'anno 2022;

RITENUTO pertanto, al fine di non arrecare nocimento al gestore dell'impianto, di dover applicare all'istanza in esame i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea causa C-617/19;

PRESO ATTO che, sulla base dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 29 aprile 2021, nella causa C-617/19, può ritenersi non sussistente il collegamento tecnico tra l'impianto con autorizzazione n. 1676 e il cogeneratore E.ON Connecting Energies Italia S.r.l;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'istanza con la quale il gestore dell'impianto con autorizzazione n. 1676 richiede l'uscita dal campo di applicazione ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n.47/2020;

CONSIDERATO il portale ETS;

CONSIDERATO che l'impianto ha cessato le sue attività ai sensi dell'articolo 26, comma 1), lettera b) del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

ACQUISITA l'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica del Comitato;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, nella procedura scritta del 24 gennaio 2022

DELIBERA

Art. 1

(Revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è disposta la revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra dell'impianto di cui all'allegato A della presente deliberazione.
2. La presente delibera lascia salva l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'articolo 42, comma 17 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.


Art. 2

(Disposizioni finali)

1. I corrispettivi previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 sono versati in conformità con quanto stabilito dal decreto 25 luglio 2016 recante "Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS".
2. Della presente Deliberazione è data comunicazione al gestore interessato attraverso pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Della presente Deliberazione è data comunicazione all'Amministratore del Registro per effettuare le necessarie operazioni nel conto associato all'impianto.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Caretoni



Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra revocata

N. Aut	Gestore	Denominazione Impianto	Data cessazione
1676	GRANAROLO	USMATE VELATE	15/10/2019